



CIVIUM PRO BONIS ET VITA



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BENEVENTO

INDICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER LE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO SAGRE – FIERE - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Versione 2025

Contrada Capodimonte 82100 Benevento Tel: 0824 / 372522 – Centralino 0824 / 372511 Fax: 0824 / 372508

*E-mail: comando.benevento@vigilfuoco.it
Posta certificata: com.benevento@cert.vigilfuoco.it
Uff.Prevenzione Incendi: com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it
Internet: www.vigilfuoco.it*

INDICE

<u>PREMESSA</u>	Pag. 3
<u>DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO</u>	Pag.4
LIMITI COMMISSIONE COMUNALI DI VIGILANZA	Pag.7
<u>MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE</u>	Pag.7
<u>MANIFESTAZIONI CON MENO DI 200 PERSONE</u>	Pag.7
<u>VERIFICHE DI AGIBILITÀ</u>	Pag.8
<u>NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO</u>	Pag.9
<u>SAGRE – MERCATI- FIERE</u>	Pag.12
<u>DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. (VALUTAZIONE PROGETTO E S.C.I.A.)</u>	Pag.14
<u>A) ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO CARATTERE PERMANENTE</u>	
<u>B) IMPIANTI SPORTIVI</u>	
<u>C) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL' APERTO</u>	
<u>D) MANIFESTAZIONI "TEATRI TENDA"</u>	
<u>E) MANIFESTAZIONI "CIRCHI – SPETTACOLI - VIAGGIANTI</u>	
<u>F) PALCHI E CARICHI SOSPESI</u>	
<u>LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DELLE STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E MANIFESTAZIONI ANALOGHE IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO (3794 del 12.03.2014)</u>	Pag.38
<u>A) INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE</u>	
<u>B) INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E MANIFESTAZIONI ANALOGHE</u>	
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	
<u>DCPREV 9925 20/07/2017</u> <u>STAFFCNVVF 19308 05/10/2017</u>	Pag.42
CIR. MIN. INT. Capo Gabinetto N. 11001/1/110/(10) 18/07/2018 (PIANTEDOSI) “ Linee Guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”	Pag.45

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

Premessa

Per rendere uniforme l'attività di controllo da parte del personale del Comando dei Vigili del Fuoco, delle Commissioni Locali di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo e delle Amministrazioni Comunali competenti - tramite i propri organi di controllo (Polizia Locale, Uffici Commercio e Uffici Tecnici) - si è ritenuto opportuno redigere il seguente documento, al fine di:

- identificare quali sono i locali o le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS,
- specificare la normativa tecnica e procedurale, ai fini antincendio, di riferimento,
- definire e uniformare la documentazione da presentare per l'esame progetto e per il successivo sopralluogo della Commissione,
- predisporre linee guida per l'installazione delle attività di spettacolo viaggiante,
- predisporre linee guida per la realizzazione di allestimenti per feste paesane o attività simili dove non sono presenti attività di pubblico spettacolo e per le quali non è previsto il controllo delle Commissioni di Vigilanza.

Nota:

Si precisa che la presente direttiva contiene le prescrizioni e l'elenco della documentazione da presentare ai fini della verifica della rispondenza delle attività e strutture alla normativa di sicurezza antincendio, restando invece esclusi gli obblighi di verifica della normativa in materia sanitaria, di impatto acustico, di sicurezza e igiene sugli ambienti di lavoro, ecc, che sono in capo ai rispettivi Enti di competenza e Organi di controllo.

DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, ovvero:

I LOCALI DEFINITI DALL'ART. 17 DELLA CIRC. 16/51 DEL MIN. INTERNO

1	teatri, cinematografi, cinema-teatri
2	altri locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
3	circhi,
4	stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive);

I LOCALI DEFINITI DALL'ART. 1 COMMA 1 DEL D.M. 19/08/96

1	teatri ; cinematografi; cinema-teatri,
4	auditori e sale convegno (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento), locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
5	sale da ballo e discoteche
6	teatri tenda
7	circhi
8	luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
9	luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico
10	locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo
11	un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza
12	arene, piazze, aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo
13	luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto)
14	ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento: locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell'arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc.), ovvero dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc
15	circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale
16	gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (vedi Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.)
17	piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto

NON SONO DA CONSIDERARSI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO

1	bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono i seguenti requisiti: • accesso libero, senza sovrapprezzo, • è preponderante l'attività di somministrazione, • non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.), • evento non pubblicizzato, evento organizzato in via eccezionale (non periodico, p.e. ogni fine settimana);
2	attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19/08/96: • i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, • i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti, • i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo, • i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone, • i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
3	fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
4	circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati
5	sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo
6	mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico
7	impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico
8	piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
9	singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.
10	Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. (nota prot.11001/1/110/(10) del 18/07/2018 – con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del regio decreto n.773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.)

CONCETTO DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

B) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);

C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande

CONCETTO DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO "LUOGHI ALL'APERTO"

Anche per i luoghi e spazi all'aperto si richiama il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (nota del 14.5.1997), che può così sintetizzarsi:

SONO SOGGETTE AI CONTROLLI DELLA C.P.V.L.P.S. (APPLICABILITÀ DELL'ART. 80 T.U.L.P.S.)

le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto che sono delimitati e circoscritti (teatri, campi sportivi, esposizioni, mostre e fiere), nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico.

NON SONO SOGGETTE AI CONTROLLI DELLA C.P.V.L.P.S. (NON APPLICABILITÀ DELL'ART. 80 T.U.L.P.S.)

invece le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti, e/o l'uso di attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora), purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Quindi, se vengono meno una o più di queste condizioni (meglio se tutte):

- è possibile di diritto o di fatto l'accesso (ad es. recinzione dell'area)*
- non c'è la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (ad es. sedie)*
- le apparecchiature elettriche non sono accessibili al pubblico*

l'attività NON risulta soggetta al controllo della CCVLPS e al rilascio delle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 80.

DPR 151/11 -ATTIVITÀ N. 65:

"SONO ESCLUSE LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, DI QUALSIASI GENERE, CHE SI EFFETTUANO IN LOCALI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO."

LIMITI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- **locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,**
- **altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.**

Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.

MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere dichiarato dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37.

MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A 200

Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

L'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 222/2016 riporta :

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, IL PARERE, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.(DLGS.N222-DEL 25/11/2016)

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con **la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 16** (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di cultura.». (25A01255) ([GU Serie Generale n.46 del 25-02-2025](#))

Art. 7

Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del ((*codice dei contratti pubblici, di cui al*)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute ((*S.p.a.*))» sono aggiunte le seguenti: «e

le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, **per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente((, *compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative*)), destinati ad un **massimo di 2.000 partecipanti**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.**

VERIFICHE DI AGIBILITÀ

Diversa dalle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS è la verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS, che, in quanto effettuata nell'interesse della pubblica incolumità, deve essere svolta a prescindere dalle finalità imprenditoriali o meno del trattenimento.

L'art. 80 del TULPS prevede che "l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza".

Sull'esigenza di ottenere l'OK della commissione tecnica ai sensi dell'art. 80 il Ministero dell'interno, in risposta ad un quesito posto dallo scrivente Ufficio ormai nel 1996, con Risoluzione n.559/C.11755.13500.A(8) del 13.8.1997, aveva però affermato, su quello che viene comunemente definito "nulla osta di agibilità", che, in ordine all'applicabilità dell'art. 80 TULPS nei confronti di soggetti, già titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che organizzano piccoli trattenimenti musicali per la propria clientela, trattenimenti che conferiscono al locale una maggiore attrazione che si riflette in termini di afflusso e di permanenza di avventori, possono realizzarsi due situazioni:

- piccoli trattenimenti che si svolgono nell'esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la consumazione;
- trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite, con una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori.

Nel primo caso "non si ritiene debba essere rilasciato il nulla osta della commissione tecnica; la seconda fattispecie, invece, va ricompresa tra quelle disciplinate dall'art. 80 TULPS, qualora abbiano prevalenza le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento ed ogniqualvolta i piccoli spettacoli si svolgono in un locale pubblico idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti.

Alla stregua dei criteri sopra descritti, sono stati ritenuti esenti dalla disciplina normativa di cui all'art. 80 citato gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia in esso locale l'apprestamento di elementi tali da configurarne una trasformazione.

Viceversa sono tenuti a munirsi della dichiarazione di agibilità i gestori che esercitano attività di spettacolo e trattenimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287/91 (attività di somministrazione nelle quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago) e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a: pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.

In conclusione, il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'interno ha condiviso quanto affermato da alcune Autorità Giudiziarie e cioè che l'art. 80 più volte ricordato non deve essere applicato quanto si svolgono trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l'attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo una attività complementare.

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Un elenco indicativo e non esaustivo della normativa tecnica applicabile alle attività di pubblico spettacolo è il seguente:

D.M. 19/08/96,

[D.M. 08/11/2019](#) e D.M. 28/04/2005 per gli impianti di riscaldamento (applicabili per impianti di potenza superiore a 35 Kw),

D.M. 13/07/2011 per i gruppi elettrogeni,

D.M. 18/03/96 per gli impianti sportivi,

D.M. 14/05/2004 e ss.mm.ii. per i depositi fissi di G.P.L.

Circ. 74/56 per i depositi ed impianti con bombole di G.P.L.

Norme UNI e CEI specifiche.

Nota prot. 3794/2014 (sagre)

Per quanto riguarda le procedure antincendio da seguire, si fa presente che il D.P.R.01/08/2011 n. 151 ha ridefinito, all'allegato I, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, escludendo dalle stesse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Per le altre attività, ovvero quelle a carattere fisso e per quelle "accessorie" alle manifestazioni temporanee (impianti di riscaldamento, gruppi elettrogeni, depositi di gas infiammabili, ecc.) si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 (per le attività di categoria A: presentazione di SCIA al Comando VVF competente – per le attività di categoria B: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF – per le attività di categoria C: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF).

A titolo esemplificativo si riportano le attività che normalmente possono essere presenti e che rientrano nell'allegato I:

Att. 49 "gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 Kw":

- fino a 350 Kw cat. A
- oltre 350 Kw e fino a 700 Kw cat. B
- oltre 700 Kw cat. C

Att. 65 "locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico"

- fino a 200 persone cat. B
- oltre 200 persone cat. C

Att. 74 "impianti per la produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw"

- fino a 350 Kw cat. A
- oltre 350 Kw e fino a 700 Kw cat. B
- oltre 700 Kw cat. C

Att. 4 b) "Depositi di G.P.L., in serbatoi fissi, disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc"

- fino a 5 mc cat. A

Att. 3 b) "Depositi di G.P.L., in bombole, per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg" - fino a 300 Kg cat. A

VIGILANZA ANTINCENDIO

L'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall'allegato al [D.M. 22.02.96 n. 261](#), ovvero:

- a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa Commissione.

Ai sensi della vigente normativa e in attuazione a quanto disposto da recenti indicazioni e direttive del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la consistenza del servizio di vigilanza antincendio deve essere valutata e definita nell'ambito della Commissione provinciale e comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

(Nota DIPVVF-STAFFCNVVF prot.19308 del 5 ottobre 2017)

Nota:

Come è noto l'art. 68 del TULPS prevede che “senza licenza del (Sindaco) non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico (...) accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione . Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”; l'art. 69 determina che “senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto” .

L'art. 80 del TULPS recita: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio .

Al riguardo, nell'ambito di consolidata giurisprudenza, la Suprema Corte di Cassazione - Sez.Feriale Penale – Sent. 9 Novembre 1990,nr. 14664 – ha chiarito che “L'Autorità preposta al rilascio della Licenza d'Esercizio NON PUO' ACCORDARLA se non dopo avere fatto verificare la rispondenza dei locali a Criteri di Sicurezza indicati dalla normativa (...) o in aggiunta, individuati – ritenuti necessari – dalla CVLPS, ed averne ottenuto, per iscritto, PARERE FAVOREVOLE”.

Non essendo attribuito a tale Autorità alcun margine di discrezionalità, né tecnica né di merito, il parere non può non essere ritenuto che necessario e vincolante, allo stesso tempo (...) l'art. 142 del Regolamento TULPS fissa le competenze della Commissione, allargandone i poteri non solo ispettivi, ma anche istruttori e decisori, disponendo che “essa indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, con quest'ultimo termine intendendosi, all'evidenza, qualsiasi accadimento che possa negativamente incidere sulla sicurezza di coloro che sono ammessi a frequentare il locale e di chiunque altro venga a trovarsi,per qualsivoglia motivo, nell'ambito di operatività del fattore incidente”

Inoltre le C.V.PROVINCIALI L.P.S. e C.V.COMUNALI .L.P.S. ai sensi del DP.R. 311/2001 devono essere perfette in quanto il parere deve essere espresso da tutti i componenti, pertanto in assenza anche di un solo componente la Commissione non può essere svolta.

Assodata l'obbligatorietà del parere della Commissione di Vigilanza per il rilascio dell'Autorizzazione di PS all'esercizio, il Ministero dell'Interno, sia nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, ha più volte precisato che ai sensi dell'art. 141 co.2 del Reg TULPS “solo gli adempimenti relativi alle verifiche per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone e gli accertamenti di cui ai punti b)c) d) del primo comma del citato articolo possono essere assolti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali previa apposita relazione tecnica che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, rimanendo attratti nella sfera di competenza della Commissione di Vigilanza sia l'espressione del parere sul progetto che il controllo sulle prescrizioni imposte”.

Tanto premesso, questo Comando, sulla scorta dei pareri e delle disposizioni citate, in osservanza delle disposizioni della Legge 241/1990 e s.m.i., garantirà la partecipazione di propri Funzionari alle Commissioni di Vigilanza L.P.S. – qualora convocate – alle seguenti condizioni:

La convocazione dovrà pervenire alla Segreteria del Comando con almeno 10 gg. di anticipo rispetto alla data della seduta/accesso, tramite posta ordinaria e/o Pec com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it

A richiesta, la documentazione di che trattasi, dovrà essere resa disponibile per l'esame preliminare d'ufficio da parte del Funzionario VF incaricato, prima della seduta per il rilascio del parere o dell'accesso per il sopralluogo di agibilità.

Non sarà possibile espletare sopralluogo per il rilascio dell'AGIBILITA' ex art. 80 TULPS , in assenza del parere preliminare, giusto il disposto dell'art. 4.1 lett.a) DPR 311/2001 e dei chiarimenti Ministeriali citati.

SAGRE – MERCATI- FIERE

Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002

Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

Mercati e fiere

Il Corpo Nazionale Vigili del fuoco, il CIG - Comitato Italiano Gas, la Federchimica, le associazioni di categoria Assogasliquidi e ANVA Associazione Nazionale Venditori Ambulanti – Confesercenti, hanno redatto un documento con l'obiettivo di fornire raccomandazioni tecniche e raccomandazioni di prevenzione incendi per i suddetti mercati rionali in sinergia con le norme tecniche di settore:

Nota [3794 del 12.03.2014](#)- Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi

Ai fini degli adempimenti e delle verifiche legate alla prevenzione incendi è necessario stabilire prioritariamente:

- se le attività svolte comportano la classificazione della festa come “locale di pubblico spettacolo”, cioè di luogo, anche all'aperto, compresi i servizi e i disimpegni, destinati allo spettacolo e trattenimento
- se i locali o l'area prescelti fanno capo ad attività già soggette ai controlli di prevenzione incendi (AGIBILI, permanentemente o saltuariamente) ovvero se le stesse attività svolte durante la festa sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- se le attività svolte durante la festa si configurano come luogo di lavoro

comunque le attività che si organizzano sono destinatarie di obblighi e prescrizioni dettate da regole tecniche, norme tecniche, linee guida *

AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO E DI AGIBILITÀ

Le autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio delle specifiche attività che si intende svolgere.

Autorizzazioni d'esercizio Art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.–R.D. 18 giugno 1931 n.773

Autorizzazioni d'agibilità o idoneità dei luoghi Art. 80 del T.U.L.P.S.–R.D. 18 giugno 1931 n.773

Prevede che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione Tecnica Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo art. 142 del R.D. 635 del 1940 art. 142-bis del R.D. 635 del 1940 (modificato dal DPR 311/2001)

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con **la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 16** (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di cultura.». (25A01255) ([GU Serie Generale n.46 del 25-02-2025](#))

Art. 7

Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del ((*codice dei contratti pubblici, di cui al*)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute ((*S.p.a.*))» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, **per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente((, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative))**, destinati ad un **massimo di 2.000 partecipanti**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Nota:

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato in proposito la circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 (in allegato) di chiarimento che specifica, in particolare, che la norma di semplificazione non si applica alle discoteche ed ai locali da ballo, quindi a quegli eventi caratterizzati da una partecipazione attiva del pubblico.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. PER VALUTAZIONE PROGETTO E S.C.I.A.

A) ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.83 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:

- l'ubicazione del fabbricato;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- la destinazione delle aree circostanti;
- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);

b) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
- l'ubicazione dei servizi igienici;
- le misure di protezione antincendio.

N.B. in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito .

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.96 e ss.mm.ii.;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i D.M. 16.02.2007 e D.M. 09.03.2007;
- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).

4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n.1086 del 05.11.1971 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art.4 della Legge medesima.

6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:

- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
- la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermini che attraverso strutture di compartimentazione.

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1.08.2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso valutazione del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 22.1.2008, n. 37 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato (se previsto), a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 22.1.2008, n. 37 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice.
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.01.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.1.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19.08.1996 e dall'art. 6 del DPR 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.

12. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la DCPREV PROT. 15985 DEL 30/10/2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) la documentazione è la seguente:

Ai fini della verifica dei carichi sospesi il richiedente deve presentare la seguente documentazione :

- progetto redatto e firmato da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa una breve descrizione del sistema dei carichi sospesi, una valutazione e una verifica tecnica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), una verifica dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi, nonché lo schema di ridondanza utilizzato, con riferimento alle indicazioni di cui al precedente paragrafo; al progetto debbono essere allegate tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi ai carichi sospesi; il progetto deve includere anche le fasi e la sequenza di montaggio degli elementi e dei carichi, per evitare problemi di instabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità; la presenza dei carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista nel progetto;
- certificazione della verifica in loco sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto di cui al punto precedente; in sede di verifica vanno presentate le certificazioni di tutti i componenti;
- certificazione sulla idoneità di esercizio del sistema complessivo dei carichi sospesi sia statici che dinamici effettivamente in opera, nonché della procedura di azionamento e movimentazione spaziale dei carichi dinamici semplici e complessi di sollevamento attivati durante lo spettacolo, a firma di tecnico abilitato;

Con riferimento alla Figura successiva a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito lo schema delle certificazioni richieste.

Rif.	Tipo	Documentazione
A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenza della massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato.
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificazione del sistema di aggancio del produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte del tecnico abilitato (per esempio gancio, staffa, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago).
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore o dichiarazione di corretto montaggio con riferimento al progetto da parte di tecnico abilitato.
D	Ridondanza con collegamento di sicurezza o meccanismo di arpionaggio automatico	Certificazione della portata utile, superiore a quella del collegamento principale diretto/estensibile o sistema meccanico automatico interno al paranco, rilasciata dal produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte di tecnico abilitato.
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità, stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicazione del carico utile e dichiarazione di regolare controllo - verifica periodica, con cadenza annuale, in corso di validità, a firma del manutentore autorizzato.
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto, da parte di tecnico abilitato (per esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago)
G ₁	Carico statico	Dichiarazione riportante la valutazione tecnica con verifica dei carichi e dei sistemi di sollevamento dei carichi statici e dinamici sospesi complessi installati, a firma di tecnico abilitato.
G ₂	Carico dinamico	Dichiarazione riportante la procedura di azionamento dei carichi dinamici sospesi e movimentati, con indicazione dell'operatore specializzato istruito alla gestione e valutazione tecnica con verifica pesata in tempo reale degli stessi tramite macchine dotate di pulsante di emergenza interagente con il sistema di pesatura, a firma di tecnico abilitato.
H	Sistema di pesatura	Valutazione dei carichi sospesi con strumenti di pesatura in tempo reale dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 secondo, in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

Schema delle certificazioni richieste

B) IMPIANTI SPORTIVI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. del 30.11.83 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

- Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
- Piante in scala 1:100 o 1:200 ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- Sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala 1:100.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di attività sportiva;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18.03.96 e ss.mm.ii. (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'art. 22 del D.M. 18/03/96);
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007;
- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le misure di protezione antincendio.

3. Progetto o Specifica degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) (D.M. 20/12/12).

4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art.4 della legge n.1086 del 05.11.71 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.

6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:

- le condotte di mandata e di ripresa;
- il posizionamento della presa d'aria;
- le caratteristiche termoigrometriche garantite;
- la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
- le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
- il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
- il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
- la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
- lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
- la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermini che attraverso strutture di compartimentazione.

N.B.: gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1.08.2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'art. 20 del D.M. 18.03.1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 22.1.2008, n. 37 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 22.1.2008, n. 37 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice.
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.01.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente ufficio del Comune. (Su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.1.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.)
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19.08.1996 e dall'art. 6 del DPR 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio, dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la DCPREV PROT. 15985 DEL 30/10/2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) la documentazione è la seguente:

Ai fini della verifica dei carichi sospesi il richiedente deve presentare la seguente documentazione :

- progetto redatto e firmato da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa una breve descrizione del sistema dei carichi sospesi, una valutazione e una verifica tecnica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), una verifica dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi, nonché lo schema di ridondanza utilizzato, con riferimento alle indicazioni di cui al precedente paragrafo; al progetto debbono essere allegate tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi ai carichi sospesi; il progetto deve includere anche le fasi e la sequenza di montaggio degli elementi e dei carichi, per evitare problemi di instabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità; la presenza dei carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista nel progetto;
- certificazione della verifica in loco sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto di cui al punto precedente; in sede di verifica vanno presentate le certificazioni di tutti i componenti;
- certificazione sulla idoneità di esercizio del sistema complessivo dei carichi sospesi sia statici che dinamici effettivamente in opera, nonché della procedura di azionamento e movimentazione spaziale dei carichi dinamici semplici e complessi di sollevamento attivati durante lo spettacolo, a firma di tecnico abilitato;

Con riferimento alla Figura successiva a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito lo schema delle certificazioni richieste.

Rif.	Tipo	Documentazione
A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenza della massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato.
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificazione del sistema di aggancio del produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte del tecnico abilitato (per esempio gancio, staffa, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago).
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore o dichiarazione di corretto montaggio con riferimento al progetto da parte di tecnico abilitato.
D	Ridondanza con collegamento di sicurezza o meccanismo di arpionaggio automatico	Certificazione della portata utile, superiore a quella del collegamento principale diretto/estensibile o sistema meccanico automatico interno al paranco, rilasciata dal produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte di tecnico abilitato.
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità, stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicazione del carico utile e dichiarazione di regolare controllo - verifica periodica, con cadenza annuale, in corso di validità, a firma del manutentore autorizzato.
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto, da parte di tecnico abilitato (per esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago)
G ₁	Carico statico	Dichiarazione riportante la valutazione tecnica con verifica dei carichi e dei sistemi di sollevamento dei carichi statici e dinamici sospesi complessi installati, a firma di tecnico abilitato.
G ₂	Carico dinamico	Dichiarazione riportante la procedura di azionamento dei carichi dinamici sospesi e movimentati, con indicazione dell'operatore specializzato istruito alla gestione e valutazione tecnica con verifica pesata in tempo reale degli stessi tramite macchine dotate di pulsante di emergenza interagente con il sistema di pesatura, a firma di tecnico abilitato.
H	Sistema di pesatura	Valutazione dei carichi sospesi con strumenti di pesatura in tempo reale dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 secondo, in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

Schema delle certificazioni richieste

C) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione dei palchi, "americane", stands, tensostrutture, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre e attrazioni;
- la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19/8/96 (tra i tendoni e gli edifici limitrofi > m.20).

N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli eventuali elementi strutturali secondo i D.M.16.02.2007 e 09.03.2007;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.;
- l'affollamento previsto nei vari spazi/locali;
- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.96 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.

3. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:

- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.);
- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate.

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

4. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'impianto di adduzione del gas da realizzare in conformità alle norme tecniche vigenti: UNI - CIG se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 KW e al [D.M. del 08/11/2019](#) nel caso di potenze superiori. Se la potenza termica totale degli apparecchi installati è superiore a 50 Kw deve essere presentato il progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

1. **Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti**, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.

3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, tendoni, ecc.). La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

4. Rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:

- Esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
- Prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- Prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
- Verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);
- Prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- Prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
- Verifica della caduta di tensione lungo le linee;
- Verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
- Verifica dell'autonomia di fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

5. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH. PROD. 2008) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

6. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas alle norme UNI - CIG se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 KW o al [D.M. del 08/11/2019](#) nel caso di potenze superiori redatta ai sensi del D.M. n. 37 del 22.1.2008 dalla ditta installatrice.

7. Nel caso di attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi, (es. impianti termici di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).

8. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la DCPREV PROT. 15985 DEL 30/10/2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) la documentazione è la seguente:

Ai fini della verifica dei carichi sospesi il richiedente deve presentare la seguente documentazione :

- progetto redatto e firmato da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa una breve descrizione del sistema dei carichi sospesi, una valutazione e una verifica tecnica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), una verifica dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi, nonché lo schema di ridondanza utilizzato, con riferimento alle indicazioni di cui al precedente paragrafo; al progetto debbono essere allegate tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi ai carichi sospesi; il progetto deve includere anche le fasi e la sequenza di montaggio degli elementi e dei carichi, per evitare problemi di instabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità; la presenza dei carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista nel progetto;
- certificazione della verifica in loco sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto di cui al punto precedente; in sede di verifica vanno presentate le certificazioni di tutti i componenti;
- certificazione sulla idoneità di esercizio del sistema complessivo dei carichi sospesi sia statici che dinamici effettivamente in opera, nonché della procedura di azionamento e movimentazione spaziale dei carichi dinamici semplici e complessi di sollevamento attivati durante lo spettacolo, a firma di tecnico abilitato;

Con riferimento alla Figura successiva a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito lo schema delle certificazioni richieste.

Rif.	Tipo	Documentazione
A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenza della massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato.
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificazione del sistema di aggancio del produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte del tecnico abilitato (per esempio gancio, staffa, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago).
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore o dichiarazione di corretto montaggio con riferimento al progetto da parte di tecnico abilitato.
D	Ridondanza con collegamento di sicurezza o meccanismo di arpionaggio automatico	Certificazione della portata utile, superiore a quella del collegamento principale diretto/estensibile o sistema meccanico automatico interno al paranco, rilasciata dal produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte di tecnico abilitato.
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità, stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicazione del carico utile e dichiarazione di regolare controllo - verifica periodica, con cadenza annuale, in corso di validità, a firma del manutentore autorizzato.
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto, da parte di tecnico abilitato (per esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago)
G ₁	Carico statico	Dichiarazione riportante la valutazione tecnica con verifica dei carichi e dei sistemi di sollevamento dei carichi statici e dinamici sospesi complessi installati, a firma di tecnico abilitato.
G ₂	Carico dinamico	Dichiarazione riportante la procedura di azionamento dei carichi dinamici sospesi e movimentati, con indicazione dell'operatore specializzato istruito alla gestione e valutazione tecnica con verifica pesata in tempo reale degli stessi tramite macchine dotate di pulsante di emergenza interagente con il sistema di pesatura, a firma di tecnico abilitato.
H	Sistema di pesatura	Valutazione dei carichi sospesi con strumenti di pesatura in tempo reale dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 secondo, in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

Schema delle certificazioni richieste

D) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "TEATRI TENDA"

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. del 30.11.1983 in scala 1:500 rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti la cui distanza non dovrà essere inferiore a 20 m., a firma di tecnico abilitato, evidenziante inoltre:

- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.

2. Planimetria in scala 1:100 o 1:200 del locale, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- l'affollamento previsto;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli eventuali elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.;
- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.96 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.

4. Progetto dell'impianto idrico antincendio ove previsto.

5. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:

- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.);
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate.

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

6. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e

componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

7. Progetto dell'impianto di riscaldamento se previsto.

8. Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate.

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.

3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

4. Rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:

- Esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
- Prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- Prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
- Verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);
- Prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- Prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
- Verifica della caduta di tensione lungo le linee;
- Verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
- Verifica dell'autonomia di fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

5. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH. PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensiva di tavola grafica obbligatoria, con l'ubicazione esatta di tutti i prodotti certificati.

6. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la DCPREV PROT. 15985 DEL 30/10/2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) la documentazione è la seguente:

Ai fini della verifica dei carichi sospesi il richiedente deve presentare la seguente documentazione :

- progetto redatto e firmato da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa una breve descrizione del sistema dei carichi sospesi, una valutazione e una verifica tecnica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), una verifica dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi, nonché lo schema di ridondanza utilizzato, con riferimento alle indicazioni di cui al precedente paragrafo; al progetto debbono essere allegate tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi ai carichi sospesi; il progetto deve includere anche le fasi e la sequenza di montaggio degli elementi e dei carichi, per evitare problemi di instabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità; la presenza dei carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista nel progetto;

- certificazione della verifica in loco sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto di cui al punto precedente; in sede di verifica vanno presentate le certificazioni di tutti i componenti;
- certificazione sulla idoneità di esercizio del sistema complessivo dei carichi sospesi sia statici che dinamici effettivamente in opera, nonché della procedura di azionamento e movimentazione spaziale dei carichi dinamici semplici e complessi di sollevamento attivati durante lo spettacolo, a firma di tecnico abilitato;

Con riferimento alla Figura successiva a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito lo schema delle certificazioni richieste.

Rif.	Tipo	Documentazione
A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenza della massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato.
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificazione del sistema di aggancio del produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte del tecnico abilitato (per esempio gancio, staffa, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago).
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore o dichiarazione di corretto montaggio con riferimento al progetto da parte di tecnico abilitato.
D	Ridondanza con collegamento di sicurezza o meccanismo di arpionaggio automatico	Certificazione della portata utile, superiore a quella del collegamento principale diretto/estensibile o sistema meccanico automatico interno al paranco, rilasciata dal produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte di tecnico abilitato.
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatrice CE con relativa dichiarazione di conformità, stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicazione del carico utile e dichiarazione di regolare controllo - verifica periodica, con cadenza annuale, in corso di validità, a firma del manutentore autorizzato.
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto, da parte di tecnico abilitato (per esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago)
G ₁	Carico statico	Dichiarazione riportante la valutazione tecnica con verifica dei carichi e dei sistemi di sollevamento dei carichi statici e dinamici sospesi complessi installati, a firma di tecnico abilitato.
G ₂	Carico dinamico	Dichiarazione riportante la procedura di azionamento dei carichi dinamici sospesi e movimentati, con indicazione dell'operatore specializzato istruito alla gestione e valutazione tecnica con verifica pesata in tempo reale degli stessi tramite macchine dotate di pulsante di emergenza interagente con il sistema di pesatura, a firma di tecnico abilitato.
H	Sistema di pesatura	Valutazione dei carichi sospesi con strumenti di pesatura in tempo reale dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 secondo, in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

Schema delle certificazioni richieste

E) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "CIRCHI - SPETTACOLI VIAGGIANTI"

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. del 30.11.83 in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:
 - l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti;
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
 - la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni (la distanza tra i tendoni e gli edifici circostanti dovrà essere non inferiore a 20 m – la distanza tra i tendoni ed i depositi e laboratori non dovrà essere inferiore a 6 m – la distanza tra le attrazioni e i tendoni non dovrà essere inferiore a 6 m);
 - l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.
 - l'ubicazione dei servizi igienici.
 2. Planimetria in scala 1:100 o 1:200 del locale, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 - l'affollamento previsto;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
 - l'ubicazione delle installazioni ed impianti previsti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici.
 3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - le misure adottate per la prevenzione incendi;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.96 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.
 4. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
 - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
 - i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
 - le eventuali limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.);
 - Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate.
- N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.*
7. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

8. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla legge n.337 del 18.03.68.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

1. (solo per i circhi) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

2. Rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:

- Esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
- Prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- Prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
- Verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);
- Prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- Prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
- Verifica della caduta di tensione lungo le linee;
- Verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
- Verifica dell'autonomia di fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

3. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH. PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, arredi, maniglioni antipánico, ecc.), comprensiva di tavola grafica obbligatoria, con l'ubicazione esatta di tutti i prodotti certificati.

4. Copia del manuale d'uso e manutenzione previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.M.18/05/2007.

5. Copia del libretto delle attività previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera b) del D.M. 18/05/2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione).

6. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18/05/2007 (nella dichiarazione deve essere citato il rispetto di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e dalla regola dell'arte), sottoscritta dal gestore, se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso formativo (D.M. 18/05/2007 art. 6 comma 3, D.M. 16/06/2008), o, in caso contrario, da professionista abilitato relativa a tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ogni attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quando è presente il solo contatore della società erogatrice, deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

7. Verbale di verifica annuale, in corso di validità, da parte di tecnico abilitato prevista dall'art. 7 del D.M. 18/05/2007, la quale deve essere anche registrata nel libretto dell'attività a cura del gestore, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.

8. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge 337/68 devono avere l'apposita targa con il codice di registrazione di cui al D.M. 18/05/2007, stabilmente fissata in posizione visibile.

Nota: in caso di attrazione non ancora registrata, l'esercizio, ai sensi del D.M. 28/12/2011, è attualmente consentito fino al 31/12/2012, solo per quelle che hanno presentato domanda di registrazione prima del 12/12/2009. In tal caso deve essere presentata copia protocollata della domanda di registrazione.

9. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la DCPREV PROT. 15985 DEL 30/10/2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) la documentazione è la seguente:

Ai fini della verifica dei carichi sospesi il richiedente deve presentare la seguente documentazione :

- progetto redatto e firmato da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa una breve descrizione del sistema dei carichi sospesi, una valutazione e una verifica tecnica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), una verifica dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi, nonché lo schema di ridondanza utilizzato, con riferimento alle indicazioni di cui al precedente paragrafo; al progetto debbono essere allegate tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi ai carichi sospesi; il progetto deve includere anche le fasi e la sequenza di montaggio degli elementi e dei carichi, per evitare problemi di instabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità; la presenza dei carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista nel progetto;
- certificazione della verifica in loco sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto di cui al punto precedente; in sede di verifica vanno presentate le certificazioni di tutti i componenti;
- certificazione sulla idoneità di esercizio del sistema complessivo dei carichi sospesi sia statici che dinamici effettivamente in opera, nonché della procedura di azionamento e movimentazione spaziale dei carichi dinamici semplici e complessi di sollevamento attivati durante lo spettacolo, a firma di tecnico abilitato;

Con riferimento alla Figura successiva a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito lo schema delle certificazioni richieste.

Rif.	Tipo	Documentazione
A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenza della massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato.
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificazione del sistema di aggancio del produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte del tecnico abilitato (per esempio gancio, staffa, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago).
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore o dichiarazione di corretto montaggio con riferimento al progetto da parte di tecnico abilitato.
D	Ridondanza con collegamento di sicurezza o meccanismo di arpionaggio automatico	Certificazione della portata utile, superiore a quella del collegamento principale diretto/estensibile o sistema meccanico automatico interno al paranco, rilasciata dal produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte di tecnico abilitato.
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità, stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicazione del carico utile e dichiarazione di regolare controllo - verifica periodica, con cadenza annuale, in corso di validità, a firma del manutentore autorizzato.
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto, da parte di tecnico abilitato (per esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago)
G ₁	Carico statico	Dichiarazione riportante la valutazione tecnica con verifica dei carichi e dei sistemi di sollevamento dei carichi statici e dinamici sospesi complessi installati, a firma di tecnico abilitato.
G ₂	Carico dinamico	Dichiarazione riportante la procedura di azionamento dei carichi dinamici sospesi e movimentati, con indicazione dell'operatore specializzato istruito alla gestione e valutazione tecnica con verifica pesata in tempo reale degli stessi tramite macchine dotate di pulsante di emergenza interagente con il sistema di pesatura, a firma di tecnico abilitato.
H	Sistema di pesatura	Valutazione dei carichi sospesi con strumenti di pesatura in tempo reale dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 secondo, in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

Schema delle certificazioni richieste

F) PALCHI E

- **PALCHI : D.M. 22/04/2014 (Decreto Palchi)**
- **CIRCOLARE MIN.LAVORO e POLITICHE SOCIALI N.°35 24/12/2014 (Istruzioni Operative)**

CARICHI SOSPESI

- **DCPREV PROT. 15985 DEL 30-10-2023** “ Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici”

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.

Nell'ultimo periodo nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento sono installati allestimenti ed attrezzature sempre più complesse e scenografiche, che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.

Con la precedente Circolare di questo Dipartimento n. 1689 del 1° aprile 2011, si è già evidenziata la necessità di una particolare attenzione legata ai rischi dovuti alle sollecitazioni relative ai carichi dinamici, fornendo le prime indicazioni degli elementi minimi di valutazione delle misure adottate.

Al fine di aggiornare i criteri di controllo da parte delle Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e di fornire ulteriore contributo con le indicazioni sulla documentazione tecnica da acquisire per la verifica e i controlli concernenti la sicurezza e solidità di tali elementi strutturali, è stato istituito un apposito tavolo tecnico interistituzionale presso questo Dipartimento, con l'autorevole supporto e la condivisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della redazione del documento tecnico allegato.

L'aggiornamento tiene conto di alcuni incidenti, avvenuti all'estero causati da elementi dinamici e da impianti "led-wall", specificando le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi platee anche in prossimità di aree di stazionamento e passaggio del pubblico.

Tale evoluzione nel mondo dello spettacolo comporta oggi, per i tecnici progettisti, particolari attenzioni e competenze, specialmente nella valutazione e verifica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), nonché dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei "carichi sospesi".

Analoghe considerazioni valgono, per gli aspetti di competenza, anche per le verifiche e i controlli da parte delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Infatti, le suddette Commissioni di vigilanza, pur esprimendosi collegialmente, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno dotato di specifica professionalità e possono essere integrate, come previsto dall'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., con esperti di settore.

In particolare, per gli aspetti che attengono alla solidità dei locali e degli impianti, l'articolo 142 del citato regio decreto prevede la presenza in seno alla Commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile" o dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale nelle Commissioni comunali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141 -bis del suddetto regolamento.

Invece, il rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur in seno alla Commissione, si esprime, nell'esercizio delle proprie specifiche competenze, in materia di prevenzione incendi secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.

IL CAPO DIPARTIMENTO


**LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DELLE STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E MANIFESTAZIONI
ANALOGHE IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO [\(3794 del 12.03.2014\)](#)**

**A) LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE**

1. l'area di installazione delle attrazioni viaggianti deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - a. larghezza 3,5 m,
 - b. altezza libera 4 m,
 - c. raggio di curvatura 13 m,
 - d. pendenza non superiore al 10%,
 - e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m)I percorsi devono essere mantenuti liberi durante la manifestazione. Nel caso di parchi di notevoli dimensioni tali percorsi devono essere garantiti anche all'interno del parco;
2. la distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture (padiglioni, edifici, ecc.) deve essere quella riportata nel manuale di uso e manutenzione ed in ogni caso idonea a consentire l'accesso ai dispositivi di sicurezza e controllo. Gli spazi dove è previsto il passaggio del pubblico devono essere mantenuti costantemente liberi e in ogni caso di larghezza non inferiore a 1,2 m con un'altezza libera non inferiore a 2 m;
3. la distanza tra i tendoni dei circhi e gli edifici circostanti deve essere non inferiore a 20 m e tra i tendoni e le altre attrazioni non inferiore a 6 m;
4. deve essere possibile l'esodo dall'area almeno in due direzioni opposte;
5. qualora previsto dal manuale di uso e manutenzione, devono essere installate la transenne o le delimitazioni intorno all'attrazione;
6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a 5 m o a terra adeguatamente protetti);
7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);
8. le giunzioni dei cavi elettrici devono essere effettuate nel rispetto delle norme CEI;
9. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti;
10. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;
11. ogni attrazione deve avere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso;
12. l'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale di uso e manutenzione;
13. ogni attrazione deve tenere sempre a disposizione per le verifiche degli organi di controllo il libretto dell'attività ed il manuale di uso e manutenzione;
14. ogni attrazione deve essere dotata dei mezzi estinguenti previsti dal libretto dell'attrazione, in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 BC;
15. ogni attrazione alimentata elettricamente deve essere protetta da interruttore differenziale con soglia massima di 0,03 ampere;
16. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55;
17. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto;
18. ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);

19. qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto contemporaneo da parte di una persona, le stesse devono essere collegate in equipotenziale;
20. nell'area di installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono ammessi chioschi per la somministrazione di alimenti aventi apparecchiature alimentate con gas infiammabili, esclusivamente se gli apparecchi sono collegati a rete fissa o a singola bombola di G.P.L., la quale, se non installata in maniera stabile, idonea ed omologata nel mezzo, dovrà essere tenuta in luogo aerato, non accessibile al pubblico, protetta dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore e lontano dai chioschi e dalle altre attrazioni, da urti accidentali, da fonti di innesco e da aperture di fogne o di locali ubicati al di sotto del piano campagna e da altre bombole di G.P.L. L'allacciamento degli apparecchi deve avvenire nel rispetto della norma UNI TR 11426;
21. in prossimità della bombola di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;
22. per i parchi di divertimento, così come definiti dall'art. 2 lettera d) del D.M. 18/05/2007, deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista al titolo XVIII del D.M. 19/08/96 e D.M.10/03/98;
23. i liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque non all'interno dell'area della manifestazione;
24. gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio;
25. i contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi (Circ. 74/56);
26. è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi;
27. le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70;
28. le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere forniti di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.

B) LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E MANIFESTAZIONI ANALOGHE IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. l'area di installazione delle strutture per sagre e feste paesane deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - a. larghezza 3,5 m,
 - b. altezza libera 4 m,
 - c. raggio di curvatura 13 m,
 - d. pendenza non superiore al 10 %,
 - e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m);
2. tra i tendoni ed edifici e strutture esterne deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m. In caso all'interno del tendone siano previste attività di pubblico spettacolo la distanza dagli altri edifici deve essere non inferiore a 20 m e di 6 rispetto ad altre attrazioni;
3. il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse);
4. il telo dei tendoni deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, a firma del produttore;
5. deve essere prevista una squadra antincendio costituita da almeno 2 persone (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche dell'attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l'assistenza all'evacuazione delle persone), in possesso di attestato di formazione per attività a rischio medio (allegato IX D.M. 10/03/98). In caso siano presenti attività di pubblico spettacolo, con numero di persone superiore a 100, gli addetti antincendio devono essere dotati anche di attestato di idoneità tecnica acquisito tramite esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco (allegato X D.M. 10/03/98);
6. devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10/03/98;
7. nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12.04.96 se la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a gas è superiore a 34,89 Kw o al D.M. 28.04.2005 se alimentati a combustibile liquido;
8. deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D. Lgs. 81/08;
9. il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 m. Qualora all'interno del tendone o di un tendone con esso comunicante si svolgano attività di pubblico spettacolo, la distanza di cui sopra, deve essere elevata a 6 m;
10. il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30.11.83 spazio scoperto), mantenendo i lati aperti;
11. le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;
12. i gruppi di cottura devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto;
13. i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente;
14. le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 e D.M. 12 APR 1996 (se di potenza superiore 34,89 Kw);
15. eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 metri dalla cucina e 6 m da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore;
16. in prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;
17. eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14.05.2004;

18. all'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica;
19. il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129, se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12.04.96 se di potenzialità superiore;
20. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a 5 m o a terra adeguatamente protetti);
21. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);
22. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti;
23. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;
24. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55;
25. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto;
26. i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 m;
27. tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a 2 m ed una larghezza minima di metri 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta;
28. devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a 1,2 m e di lunghezza massima di 50 m;
29. nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie;
30. deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale;
31. l'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm);
32. le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore;
33. le strutture prefabbricate devono essere dotate di collaudo statico annuale in corso di validità (1 anno) a firma di professionista abilitato.

MANIFESTAZIONE PUBBLICHE

dipvvf.COM-BN.REGISTRO
UFFICIALE.I.0009517.20-07-2017

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009925.20-07-2017



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Ai Sig. Direttori Regionali ed Interregionali
Ai Sig. Comandanti provinciali

LORO SEDI

OGGETTO: *Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.*

A seguito dei fatti accaduti in Piazza S. Carlo a Torino, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha posto in evidenza la necessità di individuare le migliori strategie operative nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni.

Con successiva lettera n. 11464 del 19.06.2017 del Sig. Capo Dipartimento VV.F., SP e DC, sono stati trattati gli aspetti per i quali assume un ruolo fondamentale il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e gli aspetti posti a capo delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che dovranno adottare le misure ritenute idonee in base alla situazione dei luoghi.

A tale scopo, torneranno utili, in generale, tutte le misure di prevenzione e protezione già in vigore per le manifestazioni occasionali all'aperto o anche all'interno degli impianti sportivi, implementate da apposite misure aggiuntive in base alle vulnerabilità presenti quali ad esempio: presenza di eventuali ostacoli al deflusso quali panchine, gradini, fontane, aiuole e simili; andamento plano-altimetrico dell'area; stato della pavimentazione dell'area e quanto altro venga evidenziato nei singoli casi.

Si ritiene utile fornire di seguito, anche sulla base delle osservazioni e dei quesiti pervenuti, alcuni approfondimenti tecnici, tenendo conto che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un **corpus unico** di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento e di definire le relative modalità applicative.

Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi:

- a) Valutare il massimo affollamento sostenibile dall'area (piazza, parco, ecc.) costituito dal minor valore calcolato con riferimento ai seguenti fattori:

- densità massima di affollamento: 2 pers./m²;
- capacità di deflusso delle vie di uscita ≤ 250 pers./modulo.

I suddetti valori di densità di affollamento e di capacità di deflusso potranno essere graduati in base a considerazioni di sicurezza derivanti dalle caratteristiche dei luoghi della manifestazione, come sottolineato in premessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- b) Evitare di frapporte, nell'area occupata dagli spettatori, barriere o ostacoli pericolosi per il regolare flusso dovuto ad un esodo rapido. Qualora, per motivazioni particolari, o per altre esigenze, dovesse essere imposta la creazione di corridoi, delimitati da barriere, dovranno essere realizzati varchi chiusi, facilmente apribili da parte di unità di personale appositamente addette (steward) e sempre presenti, al fine di agevolare il deflusso in caso di emergenza, secondo una procedura appositamente predisposta (punti g,h).
- c) In conseguenza della realizzazione dei predetti corridoi, si configurerà la suddivisione dell'area in settori. Ciascun settore, che dovrà essere identificato in maniera univoca e ben visibile, dovrà addurre, direttamente a percorsi di uscita che dovranno risultare in numero idoneo all'affollamento massimo previsto per il settore stesso.
- d) Devono essere presi in esame anche gli spazi esterni all'area della manifestazione per verificare che siano in grado di consentire il regolare deflusso delle persone in caso di emergenza.
- e) Per gli eventi in cui si individuano situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve essere individuato il responsabile, cui spetta la richiesta delle autorizzazioni, la progettazione e la realizzazione delle misure di sicurezza, anche gestionali, previste. Il responsabile della manifestazione deve anche indicare le modalità con cui effettua il conteggio delle affluenze.
- f) Considerata la necessità di procedere alla valutazione del progetto della manifestazione è auspicabile che esso sia presentato all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione, stimabile in almeno 20 gg..
- g) Il progetto deve anche comprendere il piano di emergenza, delineato in via generale e l'indicazione del responsabile della gestione delle emergenze. Il piano di emergenza completo deve essere predisposto e preso in esame prima del parere finale.
Il progetto comprenderà anche l'indicazione delle risorse umane e strumentali previste, gli scenari di emergenza presi a riferimento, i sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme, i comportamenti che devono essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili.
Il progetto deve illustrare, inoltre, i provvedimenti adottati con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza.
- h) Deve essere previsto l'impiego di un congruo numero di operatori, appositamente formati (steward), per regolare e monitorare gli accessi all'area nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle barriere.
- i) I percorsi di esodo, le uscite, come riportati sulla documentazione di progetto, devono essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza.
- j) Devono essere previste le modalità di diffusione sonora e/o visiva di avvisi. Prima dell'inizio della manifestazione, il pubblico deve essere informato, mediante apposito sistema di comunicazione, relativamente ai presidi di sicurezza e di emergenza presenti, alle modalità di segnalazione di una condizione di emergenza e ai comportamenti che devono essere assunti o evitati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- k) Per manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata, che possono avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi, che possono richiedere risposte dalle strutture per l'emergenza (VF, polizia di Stato, ospedali, ecc.) superiori ai livelli ordinari, si suggerisce di chiedere l'attivazione dei presidi propri del sistema di protezione civile quali COC, COM, CCS, PMA (posto medico avanzato), PCA (posto di comando avanzato), con le funzioni necessarie.
- l) Il servizio di vigilanza antincendi VF dovrà essere commisurato alle esigenze di soccorso valutate in sede di Commissione di vigilanza tenendo conto della organizzazione complessiva della manifestazione. I costi del suddetto servizio sono posti a carico del responsabile di cui al precedente punto e.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.
Chiarimenti.

Giungono a questo Ufficio richieste inerenti le competenze economiche del personale VF impegnato nei servizi espletati in occasione di manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.

A tale riguardo si ricorda come, ai sensi della vigente normativa e in attuazione a quanto disposto da recenti indicazioni e direttive di questa Amministrazione, la consistenza del servizio di vigilanza antincendio deve essere valutata e definita nell'ambito della Commissione provinciale e comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' in tali consessi che dovranno essere tempestivamente rappresentate anche eventuali esigenze di potenziamento del dispositivo ordinario i cui oneri, come già indicato della nota DCPREV prot.n.9925 del 20 luglio 2017, devono essere posti a carico al responsabile della manifestazione.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

mi



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
L O R O S E D I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura

A O S T A

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

S E D E

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - che tengono luogo delle precedenti - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigila¹⁸ ai locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" - che sostituisce le "Linee



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

guida" allegate alla **circolare del 28 luglio 2017**, quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. **Valuteranno le SS.LL. l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.**

Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, **il Questore**, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

O

In relazione all'esigenza di promuovere un'immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

Luglio 2018

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.**

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

1. *NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO*

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. *REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA*

- Accessibilità mezzi di soccorso:
 - larghezza: 3,50 m.
 - altezza libera: 4,00 m.
 - raggio di volta: 13 m.
 - pendenza: non superiore al 10%
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai **mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.**

3. *PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO*

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione **abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;**

oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, a avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m

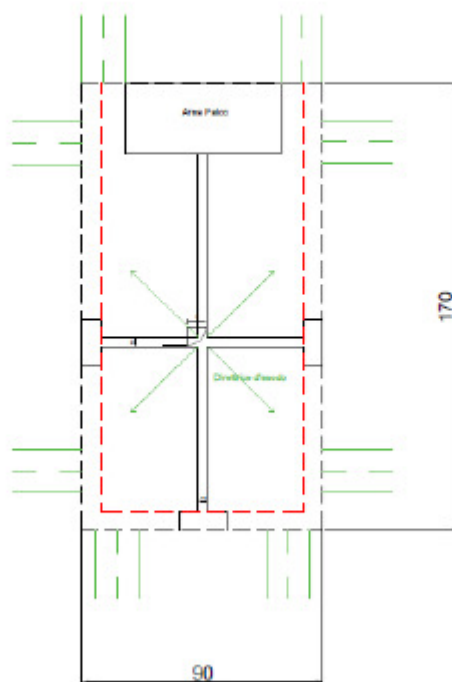


Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori. Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo. L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL.
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.